

Allegato sub. 1

COMUNE DI LIMANA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'UTILIZZO DELLE BACHECHE DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

Nel territorio del Comune di Limana sono installate n. 40 bacheche come da allegato A.

Le bacheche comunali sono a disposizione prioritariamente dell'Amministrazione Comunale per la pubblicizzazione della propria attività istituzionale e/o delle proprie iniziative.

Ne è consentito anche l'uso da parte delle Associazioni iscritte nell'Albo comunale delle libere forme associative o di altre forme associative che abbiano rapporti di collaborazione con l'Amministrazione, per informare la cittadinanza circa l'attività svolta dalle stesse.

Art 2 - Soggetti destinatari.

Limitatamente alla disponibilità degli spazi, le citate bacheche possono essere utilizzate secondo le modalità e condizioni che sono espressamente contenute nel presente regolamento, per pubblicizzare iniziative culturali, sociali, sportive, politiche e sindacali effettuate da comitati, associazioni, fondazioni, nonché da gruppi ed organizzazioni che non perseguono finalità di lucro o la cui attività si ispiri alla valorizzazione del territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale può riservarsi l'utilizzo di una bacheca per l'informazione istituzionale e per le proprie attività.

Art. 3 - Competenze della Giunta Comunale.

La Giunta Comunale dispone con proprio provvedimento l'installazione di eventuali nuove bacheche, nonché la disattivazione di quelle esistenti.

La Giunta Comunale, nell'ambito delle competenze sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi, individua l'ufficio cui è attribuito il compito della tenuta e della gestione delle bacheche per la comunicazione pubblica.

Art. 4 - Uso delle bacheche.

Nelle bacheche potranno essere affissi esclusivamente i seguenti avvisi aventi rilevanza pubblica, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) avvisi emessi dal Comune di Limana o da concessionari dei servizi comunali;
- 2) avvisi emessi da Enti Pubblici o Enti gestori di pubblici servizi;
- 3) avvisi concernenti iniziative o manifestazioni pubbliche, organizzate dal Comune di Limana;

- 4) annunci mortuari relativi a persone nate o decedute nel Comune di Limana o che vi abbiano avuto residenza o con comprovato collegamento con il territorio comunale;
- 5) avvisi concernenti iniziative o manifestazioni pubbliche, patrocinate dal Comune di Limana.

Art. 5 - Criteri e modalità di affissione.

1) ANNUNCI FUNEBRI.

Agli annunci mortuari è riservato un apposito spazio di dimensione massima pari ad 1/3 della superficie totale della bacheca e devono essere affissi e de-affissi direttamente dalle imprese di pompe funebri incaricate per il servizio funerario, con divieto di togliere quelli delle altre imprese. L'ufficio incaricato effettuerà verifiche a campione sulla conformità degli annunci rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

Le dimensioni della epigrafe e dei ringraziamenti dovrà essere al massimo di formato A4 e non è ammessa la plastificazione. L'esposizione dell'epigrafe non potrà protrarsi oltre i due giorni successivi la data del funerale; in caso di mancanza di spazio ed in casi particolari l'esposizione potrà essere disposta la rimozione decorso un giorno dalla data del funerale; invece i ringraziamenti possono rimanere esposti per non più di 5 giorni e devono portare la data di affissione; l'affissione dei ringraziamenti va effettuata contestualmente alla de-affissione dell'annuncio funebre corrispondente e sullo stesso spazio.

L'esposizione della epigrafe potrà essere effettuata solo nelle bacheche sopra descritte e sulle porte delle chiese (salvo il consenso a tal fine espresso dall'ente ecclesiastico competente); è vietata l'affissione nei locali pubblici o in altri posti diversi da quelli elencati. Gli annunci funerari non devono contenere il logo né alcun altro riferimento della ditta di impresa funebre; potranno riportare in basso a sinistra, esclusivamente un numero di recapito telefono dell'impresa funebre.

2) MANIFESTAZIONI CON PATROCINIO DEL COMUNE.

Per le manifestazioni patrocinate dal Comune, è necessario che l'interessato presenti all'Amministrazione apposita domanda scritta di patrocinio (indicando finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa), almeno 15 giorni prima della data fissata per la manifestazione, a seguito della concessione del patrocinio da parte del Comune, sulla locandina da affiggere dovrà essere apposto il logo del Comune e la menzione "con il patrocinio del Comune di Limana", per dette manifestazioni aventi il patrocinio del Comune, l'affissione e

la defissione avverrà a cura dell'associazione o dell'Ente organizzatore; il patrocinio è concesso con atto del Sindaco sentita la Giunta comunale.

Art. 6 – Esenzione dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tutte le pubblicazioni riguardanti attività istituzionali o servizi pubblici locali del Comune o patrocinate dal Comune, anche se contenenti pubblicità derivanti da sponsor che permettono l'attività, sono esentate dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni.

Le altre pubblicazioni seguono le disposizioni del Regolamento comunale di pubblica affissione.

Art. 7 – Compiti dell'ufficio incaricato della gestione delle bacheche.

L'ufficio incaricato della gestione riceve le richieste di divulgazione, da presentare a cura degli interessati, almeno 10 giorni prima dell'evento e ne provvede all'affissione e de-affissione almeno una volta alla settimana.

Ove le informazioni non possano essere divulgate perché contrarie a quanto previsto dal presente regolamento, previa informazione al Sindaco, ne dà motivata comunicazione per iscritto ai richiedenti.

Art. 8 - Sanzioni.

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento è applicata alla ditta, al gruppo o all'ente a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00.

Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci non defissi entro i termini previsti dall'art. 5 e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.

La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo è l'Autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ovvero l'ordinanza di archiviazione ai sensi degli artt. 17 e ss. della legge 689/81.

Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 18.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 9 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo febbraio 2021. Verrà eseguita la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e nell'albo pretorio.

ELENCO E COLLOCAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI

P.zza Agostino Piol Ufficio Postale
Via Roma di fronte Scuole Medie
Via Antonio Vivaldi
Via Comuni Gemellati incrocio Via Mazzini
Parco

La Cal di fronte Lorely
La Cal Piazza
Praloran

Via Canalet di fronte Gelateria
Via Giaon ex ristorante Larin
Via Giaon negozio alimentari
Via Giaon parcheggio Trattoria

Via Navasa negozio alimentari
Via Coi incrocio B&B
Via Coi Pizzeria
Ceresera alta
Ceresera bassa

Via Dino Buzzati
Via barche
Malves
Via Calcine di fronte trattoria
Ricomes
Via Polentes – gelateria
Via Triches di fronte trattoria
Via Triches – centro
Via Canè – Centro

Via Garibaldi
Via Villa ex bar
Via Mandron 1
Via Mandron 2
Via Cesa P.zza

Via Pieve di Limana P.zza
Via Pian di Limana ex Molino
Via Refos ex negozio frutta e verdura

Via Cros centro
Via Navenze centro
Via Valmorel piazza
Via Laste trattoria
Via Laste civico 62